

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9/11/2007, in Milano

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UIL CA di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

nella loro qualità di "Fonti Istitutive",

premesso che:

- il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" ha introdotto in materia di previdenza complementare talune innovazioni i cui effetti hanno rilevanza anche per la "Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino" con necessità di adeguare conseguentemente lo Statuto della "Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino" (di seguito "Cassa");
- nell'ambito del processo di progressiva razionalizzazione della presenza delle Banche commerciali e di conseguente valorizzazione dei marchi locali predominanti, si sono realizzate, nel 2006, l'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e di successivo conferimento di ramo aziendale alla neocostituita Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A. (oggi, Banca dell'Adriatico S.p.A.) nonché, nel corso del 2007, in coerenza con le linee guida contenute nel Piano d'Impresa 2007 - 2009, l'integrazione nella Banca dei Territori della rete distributiva di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., attraverso il conferimento da Intesa Sanpaolo S.p.A. a quest'ultima di ramo aziendale;
- nel frattempo, con decorrenza 1° gennaio 2007, si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di SANPAOLO IMI S.p.A. in Banca Intesa S.p.A., la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

FALCRI

SILCEA

UILCA

- gli eventi societari di cui sopra rendono opportuno che le "Fonti Istitutive" apportino i necessari adeguamenti allo Statuto al fine di garantire la salvaguardia delle normative di cui sono allo stato destinatari parte dei soggetti coinvolti;

si conviene quanto segue:

A) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

B) lo Statuto della "Cassa", è modificato nei seguenti termini:

1) l'articolo 1, comma secondo, è sostituito dal seguente:

La Cassa di Previdenza è regime di previdenza complementare a prestazione definita, riveste natura di "vecchio fondo" già ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive integrazioni e variazioni ed è iscritta nella sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, di tale ultimo Decreto.

2) l'articolo 1, comma terzo, è sostituito dal seguente:

Per brevità, nello Statuto si denominano:

- "Cassa", la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino;
- "Istituto", l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico, ed i soggetti da esso direttamente ed indirettamente derivanti per effetto della Legge 30 luglio 1990, n. 218, nonché le società cui le entità predette conferiscano rami di azienda nonché le società controllate dalle medesime entità, cui sia ceduto il contratto di lavoro degli iscritti;
- "SANPAOLO IMI", SANPAOLO IMI S.p.A., azienda di credito derivata dall'ente di diritto pubblico di cui all'alinea che precede
- "Banca", Intesa Sanpaolo S.p.A., denominazione assunta da Banca Intesa S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di "SANPAOLO IMI";
- "Banco", Banco di Napoli S.p.A., già Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A., azienda di credito costituita mediante conferimento di ramo d'azienda da "SANPAOLO IMI";
- "Cariparo", Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., azienda di credito controllata dalla "Banca", di cui al quarto alinea;
- "Carisbo", Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., azienda di credito controllata dalla "Banca", di cui al quarto alinea;
- "Carivenezia", Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., azienda di credito controllata dalla "Banca", di cui al quarto alinea;
- "CariFVG", Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., già Friulcassa Cassa di

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO FD

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

FALCRI

SILCEA

UILCA

Risparmio Regionale S.p.A., azienda di credito controllata dalla "Banca" di cui al quarto alinea;

- "Banca dell'Adriatico", Banca dell'Adriatico S.p.A., già Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A., azienda di credito costituita mediante conferimento di ramo d'azienda da "SANPAOLO IMI";
- "Cariromagna", Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., azienda di credito controllata dalla "Banca" di cui al quarto alinea;
- "Fondo esonerativo", la Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino;
- "AGO", l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- "decreto 503" il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive variazioni ed integrazioni;
- "decreto 124", il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive variazioni ed integrazioni;
- "decreto 252", il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive variazioni ed integrazioni;
- "Commissione", la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di cui all'art. 18 del "decreto 252";
- "legge 335/1995", la Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive variazioni ed integrazioni;
- "Fondo solidarietà", il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", di cui al D. M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158, ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001.

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Eventuali modificazioni dello Statuto sono stabilite tramite intese collettive perfezionate, tra le fonti istitutive, presso la "Banca", formalizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Cassa".

4) l'articolo 5, comma primo, è sostituito dal seguente:

La "Cassa" ha sede in Torino, presso la Sede Legale della "Banca" ed è operativa sino all'avvenuto ed integrale raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2.

5) l'articolo 9, comma nono, è sostituito dal seguente:

Le disposizioni contenute nel comma che precede non si applicano agli iscritti dipendenti del "Banco", di "Cariparo", di "Carisbo", di "Carivenezia", di "CariFVG", di "Banca dell'Adriatico" e di "Cariromagna".

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIR CREDITO ED

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

FALCRI

SILCEA

UILCA

- 6) all'articolo 11, comma primo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) di n. 6 membri eletti dagli iscritti alla "Cassa" in attività di servizio, di cui n. 5 dagli appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle 4 aree professionali e n. 1 dagli appartenenti alla categoria dei dirigenti;
- 7) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Gli Amministratori sono responsabili nei confronti della "Cassa", degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall'art. 5 del "decreto 252".
- 8) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'art. 2407 del Codice Civile, in conformità alla previsione dell'art. 5 del "decreto 252".
- 9) l'articolo 18, introduzione di nuovo ultimo comma:
Nei confronti del Direttore si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, e 2396 del Codice Civile.
- 10) l'articolo 19, comma secondo è sostituito dal seguente:
La votazione per il Consiglio di Amministrazione avviene con liste separate, rispettivamente per i rappresentanti degli iscritti appartenenti a:
- *Dirigenti;*
 - *Quadri Direttivi e Aree professionali;*
 - *Pensionati diretti.*
- 11) l'articolo 19, comma terzo, è sostituito dal seguente:
La votazione per il Collegio dei Sindaci avviene con lista separata, rispettivamente per i rappresentanti degli iscritti in servizio e dei pensionati appartenenti alla categoria dei dirigenti e degli iscritti in servizio e dei pensionati appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali.
- 12) l'articolo 19, comma quarto, è sostituito dal seguente:
E' all'uopo costituito, presso la Sede della "Cassa" ovvero presso gli uffici amministrativi della medesima, un seggio elettorale, composto da otto membri. I componenti del seggio sono designati dal Presidente della "Cassa", tre su proposta della "Banca", tra i quali è scelto il Presidente, cinque su proposta dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione.
- 13) l'articolo 20, comma terzo, è sostituito dal seguente:
Ogni avente diritto ha la facoltà di designare:

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO FD

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

FALCRIA

SILCEA

UILCA

10000

- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti in servizio appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali: 5 Consiglieri con il nominativo a ciascuno abbinato;
- nella votazione per il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante gli iscritti in servizio, appartenenti alla categoria dei dirigenti: 1 Consigliere con il nominativo a questi abbinato;
- nella votazione per il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante gli iscritti in quiescenza: 1 Consigliere con il nominativo a questi abbinato;
- nella votazione per il componente del Collegio dei Sindaci rappresentante gli iscritti in servizio e i pensionati diretti appartenenti alla categoria dei dirigenti: 1 Sindaco con il rispettivo supplente;
- nella votazione per il componente del Collegio dei Sindaci rappresentante gli iscritti in servizio e i pensionati diretti appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali: 1 Sindaco con il rispettivo supplente.

14) l'articolo 24, comma undicesimo, è sostituito dal seguente:

Le disposizioni contenute nel comma che precede non si applicano agli iscritti dipendenti del "Banco", di "Cariparo", di "Carisbo", di "Carivenezia", di "CariFVG", di "Banca dell'Adriatico" e di "Cariromagna".

15) l'articolo 40, comma primo, è sostituito dal seguente:

Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché di componente di Organi di soggetti giuridici controllati dalla "Cassa" e nominati dal Consiglio di Amministrazione della "Cassa" medesima, è sorretta da garanzia della Banca per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato.

16) l'articolo 41, comma quarto, è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1998, all'iscritto che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 23 e non vanti almeno 20 anni di anzianità contributiva alla "Cassa" è messa a disposizione la contribuzione accantonata a far tempo dal 1° gennaio 1991, rivalutata al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2 e 5, del "decreto 252".

17) l'articolo 41, comma quinto, è sostituito dal seguente:

La disciplina di determinazione della posizione individuale prevista dal comma che precede trova altresì applicazione nella fattispecie contemplata all'art. 14, comma 6, del "decreto 252".

INTESA SANPAOLO S.R.A.

DIRCREDITO-FB

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

FALCRO

SILCEA

UILCA

v. 10/10/98

18) l'articolo 44, comma primo, è sostituito dal seguente:

A far tempo dal 1° gennaio 1999, i trattamenti percepiti su base annua da iscritti di almeno 65 anni di età sono attribuiti, a domanda, in misura non inferiore ad un importo minimo di lordi euro 532,98 per ogni anno di servizio utile, con un massimo di lordi euro 10.633,85.

trattato

INTESA SANPAOLO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

FISAC/CGIL

UGI CREDITO

FALCRI

SILCEA

UILCA

[Handwritten signatures and initials for each organization listed above]